

Edizione di lunedì 18 febbraio 2019

CRISI D'IMPRESA

Il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza – I° parte
di **Andrea Silla**

BILANCIO

Vantaggi economici da indicare nel bilancio 2018
di **Sandro Cerato**

IVA

Le particolarità della comunicazione Iva del quarto trimestre
di **Fabio Garrini**

ADEMPIMENTI

Conversione in legge del Decreto semplificazioni: le novità in sintesi
di **Lucia Recchioni**

ACCERTAMENTO

Reddito da lavoro dipendente: accertamenti bancari legittimi
di **Luigi Ferrajoli**

CRISI D'IMPRESA

Il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza – I° parte

di **Andrea Silla**

Il **14 febbraio** scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **D.Lgs. 14/2019**, recante il *“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”* in attuazione della **L. 155/2017**.

Il Legislatore ha previsto che la riforma avrà una ***vacatio legis* molto lunga** in quanto **entrerà in vigore** *“decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”* (15 agosto 2020).

Il Legislatore ha stabilito questo ampio termine di entrata in vigore al fine di permettere l'**approfondimento** di tale disposizione **a livello dottrinale**, per *“adottare le necessarie misure organizzative”* e per apportare alcune **correzioni al testo** che si rendessero eventualmente necessarie.

I primi **commenti dottrinali** ritengono necessaria una **“messa a punto” del testo** a seguito di alcuni difetti di coordinamento tra norme. Sarà la **dottrina**, una volta approfondita la nuova disciplina e i nuovi strumenti della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, a suggerire al Legislatore le modifiche e le **integrazioni** più opportune.

Il nuovo *“Codice”* è composto da **391 articoli** tra cui anche le **disposizioni finali e transitorie**.

Il *“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”* disciplina le **situazioni di crisi o insolvenza** del debitore, sia esso **consumatore** o **professionista**, oppure **imprenditore** che eserciti, anche non ai fini di lucro, un'attività **commerciale**, **artigiana** o **agricola**, operando quale **persona fisica**, **persona giuridica** o altro **ente collettivo**, **gruppo di imprese** o **società pubblica**, con **esclusione** dello **Stato** o degli **Enti pubblici**.

Il codice è composto da **quattro parti**, suddivise come segue:

1. le disposizioni relative al **codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in senso stretto** ([articoli da 1 a 374 D.Lgs. 14/2019](#));
2. le **modifiche al codice civile** inerente il diritto societario ([articoli da 375 a 384 D.Lgs. 14/2019](#));
3. le **garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire** ([articoli da 385 a 388 D.Lgs. 14/2019](#));
4. le **disposizioni finali e transitorie** ([articoli da 389 a 391 D.Lgs. 14/2019](#)).

L'entrata in vigore del **D.Lgs. 14/2019** è disciplinata dall'[articolo 389](#), il quale dispone quanto segue:

- in via generale è previsto il termine di **18 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale**, e, quindi, dal **15 agosto 2020**;
- in alcuni casi è prevista l'entrata in vigore dal **trentesimo giorno successivo** alla pubblicazione nella **Gazzetta Ufficiale** e quindi dal **16 marzo 2019**.

Il Legislatore ha elencato specificatamente quali sono gli **articoli** del “*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*” che **entreranno in vigore il prossimo mese di marzo**, ai quali sarà quindi dedicato il successivo approfondimento.

[Articolo 27, comma 1, e articolo 350 D.Lgs. 14/2019](#)

Nell'[articolo 27](#) viene precisato che per i **procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza** e le **controversie** che ne derivano relativi alle imprese in **amministrazione straordinaria** e ai gruppi di imprese di **rilevante dimensione** sarà competente il **Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese**.

Il **Tribunale competente** sarà quindi individuato in base alle disposizioni di cui all'[articolo 4 D.Lgs. 168/2003](#), avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il **centro degli interessi principali**.

L'[articolo 350](#) tratta, invece, di alcune modifiche alla disciplina dell'**amministrazione straordinaria**.

[Articolo 356, articolo 357 e articolo 359 D.Lgs. 14/2019](#)

L'[articolo 356](#) stabilisce che, entro il **16 marzo 2019**, dovrà essere istituito l'**Albo dei soggetti incaricati** dall'autorità giudiziaria delle funzioni di **gestione** e di **controllo** nelle procedure di cui al **codice della crisi e dell'insolvenza**.

L'**Albo** è istituito presso il Ministero della giustizia, che esercita anche la **vigilanza** sull'attività degli iscritti.

Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 358, comma 1, lett. a\), b\) e c\), D.Lgs. 14/2019](#) dimostrano di aver assolto gli **obblighi di formazione** di cui all'[articolo 4, comma 5, lett. b\), c\) e d\) D.M. 24.09.2014, n. 202](#) e successive modificazioni.

Per il primo “*popolamento*” dell'Albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 358, comma 1, lett. a\), b\) e c\)](#) che documentino di essere stati nominati, al **16 marzo 2019**, in almeno **quattro procedure** negli ultimi **quattro anni**, **curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali**. Per il mantenimento dell'iscrizione dovrà

acquisirsi **uno specifico aggiornamento biennale**.

Viene poi precisato che costituisce **requisito per l'iscrizione all'Albo** il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

1. **non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza** previste dall'[articolo 2382 cod. civ.](#) Sono **ineleggibili o decadono** dalla carica l'**interdetto**, l'**inabilitato**, il **fallito**, o chi è stato **condannato** ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'**incapacità ad esercitare uffici direttivi**;

2. **non essere stati sottoposti a misure di prevenzione** disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del **D.Lgs. 159/2011**;

3. **non essere stati condannati** con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a **pena detentiva** per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'**attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa** e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla **reclusione** per uno dei delitti previsti nel **titolo XI del libro V del codice civile** o nel **"Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"**;
- alla **reclusione per un tempo non inferiore a un anno** per un **delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica** ovvero per un **delitto in materia tributaria**;
- alla **reclusione per un tempo superiore a due anni** per un qualunque delitto non colposo;

4. non avere riportato negli ultimi cinque anni una **sanzione disciplinare** più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

Con tale disposizione, quindi, si vuole garantire che il **conferimento** degli incarichi avvenga a favore di soggetti di **comprovata professionalità** e di **specchiata onestà**.

L'[articolo 357 D.Lgs. 14/2019](#) disciplina il funzionamento dell'**Albo** e rinvia ad un apposito **decreto**, da adottare entro il **1° marzo 2020**, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In tale decreto saranno individuate le **modalità di iscrizione all'Albo**, le **modalità di sospensione e cancellazione** e le **modalità di esercizio del potere di vigilanza** da parte del Ministero della giustizia. Verrà anche stabilito l'importo del **contributo** che dovrà essere versato per l'**iscrizione** e per il suo **mantenimento**, tenuto conto delle **spese per la realizzazione**, lo **sviluppo** e l'**aggiornamento**.

L'[articolo 359 D.Lgs. 14/2019](#), invece, riguarda lo sviluppo di una **"Area web riservata"**

realizzata dal Ministero dello sviluppo economico. Si tratta di un'area destinata ad ospitare gli **atti** che **non** sia possibile **notificare a mezzo di posta elettronica certificata** per **causa imputabile al destinatario**.

Un **decreto** emanato dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministro della pubblica amministrazione, definirà le **modalità tecniche** e i **contenuti** dell'**area web riservata**.

L'analisi delle novità introdotte **proseguirà** con i **successivi contributi**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



BILANCIO

Vantaggi economici da indicare nel bilancio 2018

di **Sandro Cerato**

L'approssimarsi del termine di chiusura ed approvazione del **bilancio al 31 dicembre 2018** richiede di ricordare che l'[articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017](#), ha introdotto **nuovi obblighi informativi** a carico delle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.

Più in particolare, l'[articolo 1, comma 125, terzo periodo, L. 124/2017](#) stabilisce, con decorrenza a partire dall'esercizio 2018, che *“le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente”*.

È opportuno osservare sin da subito che il successivo [comma 127](#) prevede che *“al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato”*.

Il primo aspetto da affrontare riguarda l'**ambito soggettivo** della norma, che genericamente si riferisce alle **“imprese”**, anche se successivamente si fa riferimento alla **Nota Integrativa del bilancio di esercizio** (o del **bilancio consolidato** per le società obbligate a redigerlo) quale documento in cui fornire l'informativa in questione.

Pertanto, sono interessate a tale obbligo “solamente” le **società di capitali**, ossia quelle che redigono il **bilancio in forma ordinaria o in forma abbreviata** (di cui all'[articolo 2435-bis cod. civ.](#)).

Rientrano tuttavia anche le **società che redigono il “micro” bilancio** di cui all'[articolo 2435-ter cod. civ.](#), anche se per le stesse non è previsto l'obbligo di presentazione della Nota integrativa (salvo fornire alcune informazioni di cui all'[articolo 2427 cod. civ.](#) in calce allo Stato patrimoniale), in quanto la **nuova tassonomia XBRL** recentemente approvata inserisce un nuovo campo nella Nota Integrativa anche per le **micro-imprese**. Per tali società è evidente che **l'informativa sarà inserita in calce allo Stato Patrimoniale**.

In merito all'ambito oggettivo delle **informazioni da pubblicare**, la norma è ampia in quanto

ricomprende **“sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere”**.

Per comprendere le informazioni da indicare, può aiutare la lettura della [circolare 2/2019](#) del **Ministero del Lavoro** in cui è precisato che sono da ritenere **vantaggi economici da pubblicare**:

- **contributi, sovvenzioni, sostegni a vario titolo ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati** (società controllate dalla PA). In tal caso si tratta di somme ricevute senza alcuna controprestazione e quindi **in assenza di un sinallagma contrattuale**;
- **somme erogate dalla P.A. a titolo di corrispettivo** *“cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali), in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato, sotto il profilo causale, dall'esistenza di uno scambio”*.

In relazione **all'arco temporale di riferimento** la predetta [circolare 2/2019](#) precisa che devono essere pubblicate tutte le somme effettivamente ricevute nell'anno solare precedente (1.1 – 31.12) *“indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono”* (va, quindi, applicato il principio di cassa).

Si segnala che la **mancata osservanza di tale adempimento informativo comporta la restituzione delle somme ricevute entro tre mesi**.

Infine, con la recente approvazione della **legge di conversione del decreto semplificazioni (D.L. 135/2018, convertito in L. 12/2019)**, è stato disposto che per gli **aiuti di Stato** e per quelli **de minimis** contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la relativa **registrazione sostituisce l'obbligo informativo di bilancio**, fermo restando l'obbligo di dichiarare nella Nota integrativa l'**esistenza degli aiuti** di Stato oggetto di pubblicazione nel predetto Registro nazionale.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



IVA

Le particolarità della comunicazione Iva del quarto trimestre

di **Fabio Garrini**

Gli ultimi interventi legislativi hanno lasciato inalterato l'obbligo riguardante **l'invio delle comunicazioni contenenti le liquidazioni periodiche dell'Iva**: entro il prossimo **28 febbraio**, pertanto, occorre procedere all'invio della comunicazione relativa alla liquidazione (o alle liquidazioni) **dell'ultimo trimestre** (o degli ultimi tre mesi) del periodo d'imposta **2018**.

Comunicazione che presenta alcune **particolarità** rispetto alle precedenti tre comunicazioni inviate nel corso del 2018.

L'indicazione dell'acconto

Una prima particolarità della **quarta comunicazione dell'anno** è la necessità di **indicare l'acconto dovuto** e il relativo **metodo**.

Si tratta peraltro anche di una **novità** che interviene nella comunicazione di quest'anno (a seguito delle modifiche apportate alla struttura del modello ad opera del **provvedimento direttoriale n. 62214 del 21.03.2018**), posto che **lo scorso anno non era richiesta l'indicazione del metodo**.

Come noto, compilando ed inviando le **comunicazioni periodiche**, se non sono stati commessi errori (o sono stati corretti con una comunicazione integrativa), **non deve essere compilato il quadro VH** della **dichiarazione annuale Iva**. Mentre nel **quadro VH** da diversi anni è prevista l'apposita casella per indicare il **metodo** utilizzato per il calcolo dell'**acconto** (**rigo VH17**), lo scorso anno nella **comunicazione periodica** non vi era alcun modo di indicare tale informazione.

Con l'inserimento di una casella nel **rigo VP13** si realizza quindi il totale allineamento con quanto indicato nel **quadro VH** del modello dichiarativo e quindi occorre, anche nelle liquidazioni periodiche, procedere alla indicazione dell'**acconto dovuto** seppur non effettivamente versato, oltre a specificare il **metodo** utilizzato per la determinazione dell'acconto: **"1" se storico**, **"2" se previsionale**; **"3" se analitico-effettivo** e cioè si è chiusa la liquidazione alle operazioni effettuate fino al giorno 20 del mese; **"4" per i soggetti che operano in settori particolari** (telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.).

L'acconto **non va indicato se l'importo risulta inferiore ai 103,29 euro**, in quanto, in tal caso, il versamento non doveva essere effettuato.

Le operazioni di conguaglio

Come precisato dalle istruzioni alla compilazione, occorre presentare la comunicazione relativa al quarto trimestre anche con riferimento ai contribuenti trimestrali che liquidano l'imposta del quarto trimestre direttamente nella dichiarazione annuale.

I contribuenti **trimestrali**, a differenza dei trimestri precedenti, **non dovranno quindi compilare il rigo VP14** relativo all'imposta da versare (o a credito); tale rigo andrà invece sempre compilato ad opera dei contribuenti che presentano **liquidazioni mensili**.

Allo stesso modo, il contribuente che adotta **liquidazioni trimestrali**, con riferimento all'ultima comunicazione dell'anno, non dovrà compilare i **righe VP11** (crediti d'imposta) e **VP12** (l'importo della **maggiorazione** dell'1% che deve essere corrisposta da tali contribuenti relativamente agli importi dovuti con riferimento al trimestre).

I **righe VP11 e VP12** devono essere compilati dai **subfornitori** (ai sensi dell'[articolo 74, comma 5, D.P.R. 633/1972](#)) ed i contribuenti **trimestrali "speciali"** (distributori di carburante, autotrasportatori), che sono tenuti a versare l'Iva dovuta per il **quarto trimestre** entro il termine ordinario.

Da notare anche una particolarità riguardante il **riferimento** della comunicazione: in relazione al **periodo di riferimento**, occorrerà indicare nelle **colonne 1 e 2** del rigo VP1 il mese (valori da 1 a 12) o il trimestre (valori da 1 a 4) cui si riferisce ciascun modulo della Comunicazione.

Da notare che i contribuenti che eseguono liquidazioni **trimestrali "ordinari"** devono indicare in **colonna 2 il valore "5"** con riferimento al **quarto trimestre solare**; questo per segnalare che non è dovuto alcun versamento alla scadenza del 16 febbraio (quest'anno 18 in quanto il 16 cade di sabato), ma il versamento dell'**Iva del quarto trimestre** avverrà tramite la **dichiarazione Iva annuale**.

Necessariamente, la comunicazione per il quarto trimestre solare deve essere compilata **senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale**, quali ad esempio il calcolo definitivo del **pro rata** ai sensi dell'[articolo 19, comma 5, D.P.R. 633/1972](#), ovvero interventi di **rettifica della detrazione** esercitata nei precedenti periodi d'imposta ai sensi del successivo [articolo 19-bis2 D.P.R. 633/1972](#).



Master di specializzazione
**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**
Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

Conversione in legge del Decreto semplificazioni: le novità in sintesi

di Lucia Recchioni

Con il c.d. **Decreto semplificazioni** (D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, nella L. 12/2019) sono state introdotte importanti **novità**, riguardanti una **pluralità di settori**. Si ritiene quindi utile riportare, di seguito, una sintesi degli **interventi più rilevanti**, con particolare attenzione a quelli introdotti nel corso dell'**iter di conversione in legge**.

In primo luogo è stata **reintrodotta** la riduzione alla metà dell'**aliquota Ires nel settore del no profit**, dopo le aspre polemiche che erano seguite all'approvazione della **Legge di bilancio 2019**, e che hanno quindi richiesto un intervento immediato al fine di porre rimedio alla situazione venutasi a creare, nella quale trovava spazio quella che era già stata definita "**tassa sulla bontà**".

Più precisamente, la modifica si è concretizzata nel **rinvio dell'abrogazione dell'articolo 6 D.P.R. 601/1973**, che era stata disposta con la già citata **Legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 51, L. 145/2018)**, fino al periodo d'imposta di prima applicazione del **regime agevolativo di cui al comma 52-bis**: giova precisare, a tal proposito, che il richiamato **comma 52-bis** è stato introdotto proprio dalla **Legge di conversione del Decreto semplificazioni** e prevede che, con **successivi provvedimenti legislativi**, siano individuate "**misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà**".

Un'altra novità ha riguardato il **regime forfettario** e, nello specifico, la causa di esclusione prevista dall'**articolo 1, comma 57, lettera d-bis, L. 190/2014**, in forza della quale è precluso l'accesso al regime in esame alle "**persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro**".

Orbene, a seguito delle novità introdotte al **Decreto semplificazioni** in sede di conversione, è stato espressamente previsto che la suddetta **causa di esclusione** non trovi applicazione nei confronti dei soggetti che iniziano una **nuova attività** dopo aver svolto il **periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni**, il quali possono quindi beneficiare del regime agevolativo.

Un'altra rilevante novità riguarda poi la c.d. **“rottamazione-ter”** essendo state aumentate le possibilità di accedere alla stessa.

Come noto, i soggetti che avevano aderito alla c.d. **“rottamazione-bis”** potevano essere ammessi al nuovo beneficio solo se avevano effettuato il pagamento delle **rate scadute a luglio, settembre e ottobre** entro il **07.12.2018**.

A fronte dell'intervento operato con il **Decreto semplificazioni** tale condizione è stata eliminata, ragion per cui possono accedere alla c.d. **“rottamazione-ter”** anche i soggetti che **non hanno effettuato i versamenti** entro la prevista scadenza del **07.12.2018**.

È tuttavia prevista un'importante **distinzione**:

- i contribuenti che **hanno effettuato il pagamento entro il 07.12.2018** possono beneficiare dell'**automatico differimento** del versamento delle restanti somme, il quale deve essere eseguito in un massimo di **18 rate consecutive (5 anni)** di cui le prime due con scadenza al **31 luglio** e **30 novembre** 2019 e le restanti **16 rate ripartite nei successivi 4 anni**, con scadenza **28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio** e **30 novembre** di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute, mentre le restanti rate sono di pari importo;
- i debiti relativi ai carichi per i quali **non è stato effettuato l'integrale pagamento entro il 07.12.2018** possono essere definiti versando le somme dovute in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero, in deroga alle regole ordinariamente previste, in **3 anni**, nel numero **massimo di dieci rate consecutive**, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Con riferimento, invece, al c.d. **“saldo e stralcio delle cartelle”**, in caso di mancato accoglimento della dichiarazione di adesione e conseguente inclusione automatica nella c.d. **“rottamazione-ter”** viene previsto che il pagamento possa essere effettuato in un'**unica soluzione** entro il 30 novembre 2019 oppure:

- **in 17 rate**, di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i **quattro anni successivi**;
- **in 9 rate**, nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata **già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 07.12.2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018**. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il **30 novembre 2019** (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021 (**tre anni**).

Oltre a quanto finora esposto si rende poi necessario un richiamo alle modifiche introdotte alle disposizioni in materia di **diritto societario**. A tal proposito, le **principali novità** possono essere riassunte nei seguenti due punti:

- è stata prevista una **riduzione** del termine entro il quale il **notaio** che ha ricevuto l'atto costitutivo di una **società di capitali** è tenuto a **depositarlo presso l'ufficio del Registro delle imprese** (da 20 giorni in passato previsti, infatti, dallo scorso 13 febbraio il termine è diventato pari a **10 giorni**),
- è stata introdotta la possibilità, per le **Srls**, di redigere l'**atto di scioglimento e di liquidazione** non solo per **atto pubblico** ma anche per **atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 D.Lgs. 82/2005**. Per procedere allo scioglimento della società **senza l'intervento del notaio** sarà tuttavia necessario redigere l'atto secondo un **modello** che, ad oggi, **non è stato ancora adottato** dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero della Giustizia.

Passando al settore Iva, infine, sono state previste ipotesi di **divieto di fatturazione elettronica** anche per i soggetti che, pur **non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria**, erogano **prestazioni sanitarie**. Il nuovo divieto si **affianca** a quello già previsto dall'**articolo 10 bis D.L. 119/2018**, in forza del quale non possono emettere le **fatture elettroniche** i soggetti che sono **obbligati a trasmettere i dati al Sistema tessera sanitaria**, anche in caso di effettivo mancato invio a seguito dell'**opposizione** manifestata dal contribuente.

Si ricorda, tuttavia, che è comunque necessario trasmettere la **fattura elettronica** a fronte di tutte le altre prestazioni rese dai suddetti soggetti che non possono essere qualificate come **sanitarie** (si pensi, a mero titolo di esempio, ai **servizi di formazione** prestati dagli stessi professionisti, nonché alle **cessioni di beni strumentali**).

Seminario di specializzazione

LE MODIFICHE DEL DIRITTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

Reddito da lavoro dipendente: accertamenti bancari legittimi

di **Luigi Ferrajoli**

L'Agenzia delle Entrate può utilizzare i dati risultanti dalle indagini finanziarie per l'accertamento fiscale **senza che alcuna rilevanza assuma la qualifica soggettiva del contribuente** quale **lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o imprenditore**, in quanto la norma contenuta nella prima parte dell'[articolo 32, comma 1, n. 2\), D.P.R. 600/1973](#), secondo cui **i dati e gli elementi acquisiti attraverso le indagini bancarie possono essere posti a base degli accertamenti e delle rettifiche**, di cui agli [articoli 38, 39, 40 e 41 D.P.R. 600/1973](#) ed agli [articoli 54 e 55 D.P.R. 633/1972](#) per l'Iva (se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto per la **determinazione del reddito** soggetto ad imposta, o che essi non hanno rilevanza allo stesso fine), ha **portata generale** ed è, quindi, applicabile a tutte le categorie di contribuenti e per l'**accertamento di qualunque categoria di reddito**.

È questo il principio di diritto che la Corte di Cassazione ha ribadito con **l'ordinanza n. 104 del 04.01.2019** richiamando la conforme giurisprudenza (**Corte di Cassazione sent. n. 10480/2018 e sent. n. 15050/2014**).

Le indagini bancarie consentono all'Amministrazione Finanziaria l'acquisizione di elementi idonei a supportare processi di rideterminazione della base imponibile **sia di tipo analitico che di tipo induttivo**.

In particolare, i dati e gli elementi rinvenuti in sede di accertamento bancario possono essere utilizzati ai fini della rettifica della base imponibile dichiarata dal contribuente **se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione della base imponibile** (reddito o Iva) o che non hanno rilevanza allo stesso fine.

In sostanza, relativamente alla generalità degli elementi acquisiti dall'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento bancario, si determina **un'inversione dell'onere della prova**, per effetto della quale è il contribuente a dovere dimostrare che gli elementi acquisiti non rilevano ai fini dell'accertamento, in quanto già considerati dal contribuente in sede di dichiarazione o in quanto **non rilevanti** ai fini della **determinazione della base imponibile**.

In relazione all'area di applicazione degli effetti della presunzione relativa agli accreditamenti non giustificati è interessante osservare che l'[articolo 32, comma 1, n. 2\), D.P.R. 600/1973](#) prevede che i dati sono posti a base delle **rettifiche** e degli **accertamenti** previsti dagli articoli **38, 39, 40 e 41 del decreto**.

Tale disposizione, se interpretata *a contrariis*, potrebbe fondare un'argomentazione difensiva

consistente nell'affermare che, poiché non sono menzionati i relativi articoli, sarebbe sostenibile che le presunzioni poste dalla medesima norma **non potrebbero avere efficacia per le ipotesi di rettifica** (e non di accertamento di ufficio, contemplato nell'[articolo 41](#) che invece è richiamato) **di redditi diversi da quelli di lavoro autonomo e di impresa** ([articolo 37](#)), per il disconoscimento delle operazioni elusive ([articolo 37-bis](#)), per gli accertamenti parziali ([articolo 41-bis](#)), gli accertamenti integrativi ([articolo 43](#)), e l'accertamento dei redditi da fabbricati ([articolo 41-ter](#)).

Questa è l'argomentazione che, nel caso oggetto della decisione in commento, è stata sostenuta dalla parte ricorrente, la quale, richiamando la sentenza della **Corte di Cassazione n. 23852/2009**, ha affermato che la norma dell'**articolo 32 non consentirebbe all'Amministrazione Finanziaria di rettificare il reddito di lavoro dipendente**.

La Suprema Corte, con l'ordinanza esaminata, ha escluso la fondatezza di tale tesi, sostenendo che la norma contenuta nell'[articolo 32](#) ha una **portata generale** non limitata ad alcune categorie di contribuenti e di redditi e deve ritenersi ragionevolmente applicabile anche per **soggetti diversi dagli imprenditori e dai lavoratori autonomi**.

Sul punto è necessario precisare che **l'ulteriore presunzione posta dalla seconda parte dell'articolo 32 D.P.R. 600/1973**, secondo cui *“sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i **prelevamenti** o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori ad euro 1.000,00 giornalieri e, comunque, a euro 5.000,00 mensili”*, è evidentemente limitata solo ai soggetti che producono **“ricavi”**, cioè ai soggetti svolgenti **attività imprenditoriale** che producono **reddito d'impresa**.

Si ricorda che tale norma prevedeva **in origine il riferimento anche ai “compensi”** per cui era stata ritenuta applicabile anche alla rettifica dei **redditi di lavoro autonomo**.

Tale estensione è stata dapprima ritenuta **costituzionalmente illegittima** dalla **Corte Costituzionale**, che, con la **sentenza n. 228/2014** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'[articolo 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, D.P.R. 600/1973](#) limitatamente alle parole **“o compensi”**, e successivamente, è stata **legislativamente abrogata** dall'[articolo 7-quater, comma 1, lett. a\) e b\), D.L. 193/2016](#) **che ha soppresso le parole “o compensi”** e limitato l'efficacia quantitativa delle presunzioni inserendo le parole *“per importi superiori a euro 1.000,00 giornalieri e, comunque, a euro 5.000,00 mensili”*.

Seminario di specializzazione

**IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO:
REGOLE GENERALI E ASPETTI PRATICI**

Scopri le sedi in programmazione >